

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

ELEVATI STANDARD DI ETICA AZIENDALE E SOSTENIBILITÀ

I valori più importanti di FAVINI sono la reputazione e la fiducia dei clienti.

Favini si impegna a rispettare elevati standard etici e di sostenibilità aziendale: ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori aderiscano a standard simili. Il presente *Codice di Condotta dei Fornitori* definisce i requisiti minimi riferiti a tutti i fornitori dell'azienda.

RISPETTO DELL'IMPEGNO

Firmando il Codice di Condotta il fornitore garantisce che l'azienda si attenga ai principi contenuti nel presente documento.

REQUISITI

Conformità legale

I fornitori devono operare nel pieno rispetto di tutte le leggi applicabili, delle norme e regolamenti pertinenti al contenuto del presente Codice. Se le leggi e i regolamenti locali prevedono condizioni più restrittive o più tutelanti rispetto ai requisiti del Codice, prevarranno le leggi o le normative locali.

Lavoro minorile

L'impiego di lavoro minorile è severamente proibito, in linea con la *Convenzione ILO No.138* sull'età minima e la *Convenzione ILO No. 182* sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. La *Convenzione ILO No. 138* precisa che a nessun bambino di età inferiore ai 15 anni (o 14 in alcuni paesi) è permesso lavorare, fatto salvo le deroghe consentite dalla Convenzione ILO o dalla legge nazionale. Se il fornitore impiega giovani lavoratori, deve dimostrare che le condizioni di lavoro non li espongano a rischi fisici eccessivi che possono danneggiarne lo sviluppo fisico, mentale o emotivo.

Lavoro forzato

In nessun caso il fornitore potrà utilizzare lavoro forzato, o in alcun modo trarne beneficio, in linea con la *Convenzione ILO No. 29* sul lavoro forzato e con la *Convenzione ILO No. 105* sull'abolizione del lavoro forzato. Ciò implica che il Fornitore non utilizzi punizioni fisiche, intimidazioni o minacce di violenza come misura disciplinare, o trattenga in suo possesso documenti di identificazione dei dipendenti, passaporti, permessi di lavoro o cauzioni come condizione di assunzione.

Discriminazione

I fornitori non devono prevedere o consentire discriminazioni al momento dell'assunzione o in qualsiasi altra situazione di lavoro, in linea con la *Convenzione ILO No. 100* sulla parità retributiva e con la *Convenzione ILO No. 111* sulla discriminazione. Tali situazioni includono, ad esempio, promozioni, benefici e accesso alla formazione basati su motivi di razza, origine etnica, genere, disabilità, orientamento sessuale, religione, opinione politica, maternità, provenienza sociale o altro.

Molestie

I fornitori devono trattare i propri dipendenti con dignità e rispetto e non devono tollerare molestie fisiche, psicologiche, sessuali o verbali, compresi trattamenti duri o disumani, coercizione, detenzione e comportamenti sessuali indesiderati.

FAVINI

Salute e sicurezza

I fornitori devono fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Ciò include, come minimo, la disponibilità di acqua potabile, adeguata illuminazione, temperatura, ventilazione, servizi igienici e dispositivi di protezione individuale per i lavoratori. I fornitori devono garantire che i sistemi antincendio, le relative attrezzature e uscite di emergenza siano conformi alla normativa applicabile e ne venga effettuata la manutenzione.

Le esercitazioni antincendio e le prove di evacuazione devono essere eseguite regolarmente.

Ore lavorative

I fornitori devono conteggiare separatamente le ore di lavoro dalle ore straordinarie e registrarle accuratamente.

Il lavoro straordinario non deve superare il livello massimo regolamentato dalla legislazione applicabile.

Retribuzione

Ai dipendenti del fornitore devono essere corrisposti salari e benefit che, come minimo, siano conformi ai regolamenti nazionali o agli standard di settore, a seconda di quale sia il livello più alto. I salari devono essere pagati regolarmente e direttamente ai dipendenti nelle date concordate.

Ambiente

I fornitori devono rispettare tutti i requisiti legali ambientali applicabili e perseguire il miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali.

Corruzione e concorrenza sleale

I fornitori non devono intraprendere alcuna forma di pratica corruttiva tra cui tangenti, conflitto di interessi, frode, appropriazione indebita, estorsione e clientelismo. Ciò significa che il fornitore non deve mai, direttamente o indirettamente, offrire o promettere alcun vantaggio personale o improprio al fine di ottenere o mantenere un'attività o altro vantaggio da una terza parte, sia essa pubblica o privata. È vietata la costituzione di un cartello di prezzi o di analoghe pratiche anticoncorrenziali.

Proprietà intellettuale

I fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale, inclusi brevetti, marchi, diritti d'autore e know-how, devono inoltre tutelare le informazioni riservate e proprietarie della società Favini. La condivisione o il trasferimento di tecnologia o know-how devono essere effettuati nel rispetto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Riciclaggio di denaro

I fornitori non devono accettare, sostenere o facilitare il riciclaggio di denaro. È inoltre severamente vietato avviare consapevolmente transazioni che possano facilitare il riciclaggio di denaro o comportare illecite distrazioni di beni.

MONITORAGGIO

Tutti i rapporti commerciali tra Favini e i fornitori devono essere basati sull'onestà, sulla fiducia e sulla cooperazione.

Firmando il Codice di Condotta, il fornitore si impegna a operare proattivamente per soddisfare tali requisiti all'interno della propria struttura e della catena di approvvigionamento. Favini si riserva il diritto di monitorare e verificare la conformità di ciascun fornitore al Codice di Condotta. Favini chiede ai propri fornitori di fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali verifiche e di poter effettuare delle interviste ai dipendenti durante gli audit richiesti.

Qualsiasi inosservanza da parte del fornitore deve essere corretta in modo tempestivo e senza costi aggiuntivi per Favini.

La violazione del *Codice di Condotta dei Fornitori* può influire negativamente sui rapporti commerciali con Favini, che si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di violazione del Codice e mancanza di azione correttiva.

FAVINI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto conferma:

- Di aver ricevuto e aver preso nota del *Codice di Condotta dei Fornitori*, impegnandosi ad osservarne pienamente i principi e i requisiti;
- Di accettare che Favini o una terza parte nominata dalla stessa possa effettuare ispezioni concordate per verificare la conformità al Codice, rispettando gli accordi esistenti con altri partner;
- Di impegnarsi a trasferire efficacemente i contenuti del Codice ai propri dipendenti, agenti, sub-appaltatori e fornitori con i quali collabora per la consegna dei beni e servizi destinati a Favini.

NOME: _____

POSIZIONE: _____

SOCIETÀ: _____

INDIRIZZO SOCIETÀ: _____

LUOGO E DATA: _____

FIRMA _____